DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’ESECUZIONE

decreto in Gazzetta.

*Il decreto 49/2018 del MIT, pubblicato in GU e in vigore dal 30 maggio 2018, contiene le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*

Il [decreto n.49/2018 del MIT, che regolamenta il ruolo del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/15/18G00074/sg) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.111 del 15 maggio ed **entrerà quindi in vigore 15 giorni dopo, ossia il 30 maggio 2018**: il testo definitivo tiene conto delle [osservazioni del Consiglio di Stato, del parere della commissione Ambiente della Camera e del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata](https://www.ingenio-web.it/19902-direttore-dei-lavori-ok-della-corte-dei-conti-decreto-verso-la-gazzetta-ufficiale).

Presumibilmente **il decreto dovrebbe iniziare ad essere applicato ai contratti di appalto stipulati in dipendenza di bandi pubblicati successivamente al 30 MAGGIO 2018**.

Va sottolineato, quindi, che con [parere 360/2018](https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njg3/~edisp/nsiga_4578815.pdf) del 12 febbraio scorso, il Consiglio di Stato aveva dato l'ok al DM sulle funzioni del **direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**, previsto dal nuovo Codice dei contratti, [chiedendo però **maggiore chiarezza su alcuni aspetti fondamentali**](https://www.ingenio-web.it/18955-direttore-dei-lavori-ok-del-consiglio-di-stato-con-indicazioni-importanti)**come i casi di incompatibilità e sui rapporti con il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il coordinatore per la sicurezza**.

Vediamo le disposizioni principali del decreto.

**Nomina del Direttore Lavori: bando o affidamento diretto**

Non esistono più regole per la nomina del direttore dei lavori, che è disciplinata quindi solo dalle norme del Codice Appalti: l'111, comma 1 specifica che **la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata**: ad **altre Pa, al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione**. Il conferimento dell’incarico deve avvenire secondo quanto indicato l'art. 31, comma 8, del Codice degli Appalti, vale a dire con una gara pubblica. **Si può invece fare ricorso all'affidamento diretto se l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro**.

**I requisiti del DL**

Vale quanto disposto dall'art.24, comma 5 del Codice, secondo cui, indipendentemente dalla natura giuridica dell'affidatario, **l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**, muniti dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, e dei **requisiti di qualificazione** fissati con decreto del MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

**Incompatibilità**

Nel nuovo testo sono state **cancellate anche cancellate le indicazioni relative ai requisiti di non-compatibilità**. Il direttore dei lavori infatti nella versione precedente non poteva accettare nuovi incarichi professionali da parte dell'esecutore dall'aggiudicazione fino al collaudo e doveva segnalare all'amministrazione, non appena conosciuta l'identità dell’affidatario, l'esistenza di eventuali rapporti, per valutare eventuali conflitti di interesse.

**Questo aspetto è ora assorbito dalla regola generale dell'art.42 del Codice degli Appalti**. Di fatto, anche rispetto alla figura del direttore dei lavori, si applica l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, per cui **gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA**, **non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta con tali poteri**.

**Rapporti col RUP e altre figure**

Il DL **riceve dal Rup le disposizioni di servizio** del nuovo provvedimento (atti mediante i quali il Rup impartisce indicazioni al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione) con cui **lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori**, fissa l'**ordine da seguire nella loro esecuzione**, quando questo non sia regolato dal contratto, e **stabilisce**, in relazione all'importanza dei lavori, la **periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni**.Resta inoltre di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.In ogni caso, come chiarito dall'art.2, comma 2 del decreto, **il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto**, essendo questo il compito principale assegnatogli dell'art.101, comma 3 del Codice Appalti.Stessa autonomia vale per il direttore dell'esecuzione, sempre che non coincida con il direttore dei lavori. Il direttore dell'esecuzione è infatti responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza.

**Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo**  
L'art.1, comma 1, lettera d) del decreto fornisce la definizione di **ordine di servizio**, cioè **l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni**.

Pertanto, come confermato dall'art.2, **il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie**, tramite **ordini di servizio comunicati al Rup**, nonché **annotati, con sintetiche motivazioni** (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) **sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità.**

Le amministrazioni, quindi, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici, ma **nel frattempo gli ordini di servizio dovranno - come in passato - avere forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza**.

L'**esecutore è comunque tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio**, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve. Attenzione però: la disciplina delle riserve sarà affidata alle stazioni appaltanti, come previsto dall'art. 9 del decreto stesso.

Il direttore dei lavori deve anche c**ontrollare il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma**, dettagliandoli poi nel programma di esecuzione, definito dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale come il **documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla PA, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori**. In tale cronoprogramma devono essere **graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni sul periodo di esecuzione, e sull'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze determinate contrattualmente** per la **liquidazione dei certificati di pagamento**.